



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Prot. l-1660

Roma, 16 MAR 2016

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento  
Ufficio II – Procedimento legislativo

e, p.c.:

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
- Ufficio legislativo

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO  
LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

**OGGETTO: A.S. 1458 “Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”. Trasmissione Relazione tecnica**

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si trasmette la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, delle legge 31 dicembre 2009, n. 196, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, negativamente verificata per le motivazioni contenute nella nota allegata prot. n. 21354 datata 16 marzo 2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO D'UFFICIO



10131

Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO XI

Roma, 16 MAR, 2016

Prot. Nr. 21354/2016  
Rif. Prot. Entrata Nr. 0020237/2016  
Risposta a nota  
Allegati:

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo.

Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. Ufficio Legislativo Finanze

S E D E

OGGETTO: AS 1458 – Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Si fa riferimento alla nota n. 5721 del 10 marzo 2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale viene trasmessa la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, aggiornata in adesione alle richieste di questa amministrazione di cui alla nota RGS n. 81455 del 16/02/2016.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la relazione tecnica risulta incompleta.

Non è stata acquisita, infatti, la Relazione Tecnica sugli articoli 6 e 7, pur richiesta con la nota RGS n. 81455.

In ogni caso, nel prendere atto di quanto sostenuto dal Ministero dell'ambiente circa la non onerosità del provvedimento, risulta necessario, in particolare, che nel testo degli articoli 7 e 9 sia esplicitata la neutralità finanziaria delle disposizioni, atteso che le stesse fanno riferimento a non meglio specificati "criteri di finanziamento" e all'aggiornamento progressivo dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al fine di elevarli verso i massimi standard internazionali.

Si evidenzia, inoltre, l'estrema genericità delle assicurazioni fornite dalla Relazione Tecnica in merito alla non onerosità di molte delle disposizioni previste dal testo.


In particolare la Relazione Tecnica, in merito all'articolo 3, comma 1, (Funzioni del Sistema Nazionale) afferma che "In linea generale le predette funzioni sono già previste dalla legislazione vigente" e che "le convenzioni previste dal comma 3 non sono necessariamente convenzioni onerose per le ARPA e per l'ISFRA".

Riguardo all'articolo 14 (Disposizioni sul personale ispettivo) la Relazione Tecnica non contiene alcuna specifica assicurazione circa l'asserita invarianza di oneri a carico della finanza pubblica, e, al contrario, specifica come non sia possibile, allo stato, provvedere ad una quantificazione nemmeno in termini di stima, degli oneri conseguenti.

Tanto premesso si è dell'avviso che la Relazione Tecnica, di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare meglio specificata al primo periodo, non sia, allo stato, positivamente verificabile.

*mu*

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0020237/2016



Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 0005721/GAB del 10/03/2016  
Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento riforme costituzionali e  
rapporti con il Parlamento – Ufficio II  
[rapportiparlamento@mailbox.governo.it](mailto:rapportiparlamento@mailbox.governo.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio legislativo  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello  
Stato  
[rgs.ragioneriagenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragioneriagenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

OGGETTO: AS 1458 – Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si trasmette in allegato la relazione tecnica aggiornata, come risultante dalle integrazioni trasmesse in data 9 marzo u.s.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Prof. Marcello Cechetti

AREA III - Affari Parlamentari  
Prof. Simone Pajno  
LB

Prot: RGS 0020237/2016

AS 1458

**"ISPRA E AGENZIE AMBIENTALI"**

**RELAZIONE TECNICA**  
**AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 8 DELLA L. N. 196/2009**  
**"LEGGE DI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA"**

**Articolo 1**

Vengono introdotte norme a carattere ordinamentale che non presentano ricadute dirette sulla finanza pubblica.

**Articolo 2**

In ragione del contenuto prettamente definitorio dell'articolo 2, non emergono profili finanziari.

**Articolo 3**

Il comma 1 individua le funzioni del Sistema nazionale.

In linea generale, le funzioni di cui all'art. 3 comma 1 sono già previste dalla legislazione vigente, pertanto non comportano costi aggiuntivi per la finanza pubblica; in particolare, l'elenco di cui all'art. 3 comma 1 riprende l'attuale catalogo di prestazioni che ISPRA e le Agenzie già svolgono.

Per le Agenzie, solo in taluni casi e fatte salve specifiche norme regionali, alcune funzioni ivi elencate (nello specifico "ricerca e formazione al personale di enti pubblici") non trovano ad oggi specifica norma di riferimento a livello sovrazregionale; dunque la norma è finalizzata ad armonizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo le attività delle Agenzie, nei limiti delle attuali dotazioni di bilancio.

Inoltre, le attività che attualmente sono svolte da ASL, da uffici degli Assessorati all'ambiente o da altri Enti regionali saranno affidate direttamente dalle ARPA, come nel caso del SINANET e della gestione dei PFR che la nuova legge attribuisce alle ARPA (art. 11 comma 1).

Pertanto sarà cura dei bilanci regionali, in conseguenza dell'approvazione della norma, valutare il trasferimento di risorse, conseguente al trasferimento di funzioni, da Amministrazione regionale ad ARPA, o da ASL ad ARPA, senza maggiori oneri complessivi per i bilanci regionali.

Si precisa, altresì, che, prospetticamente, l'impiego integrato delle risorse, sia umane che strumentali, prefigurato dalla norma ha l'obiettivo di ottimizzare le risorse pubbliche impiegate senza escludere il determinarsi di una potenziale riduzione dei costi come prefigurabile, ad esempio, con l'attivazione della rete nazionale dei laboratori.

Prot: RGS 0020237/2016

Il comma 2 precisa che l'Ispra e le agenzie partecipano e realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, ai fini del perseguimento delle finalità indicate al comma 1.

Il comma 3 prevede che le funzioni del Sistema nazionale possano essere svolte anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici di ricerca del sistema della ricerca nazionale, con le università, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, le istituzioni scolastiche ed universitarie potranno dar seguito alle collaborazioni di cui al comma 3 in esame con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Si precisa, peraltro, che gli strumenti convenzionali fra ISPRA, Agenzie, Enti di Ricerca e Università sono già largamente utilizzati nella normale gestione degli enti senza che ciò determini alcun riflesso negativo sulla finanza pubblica.

Le convenzioni richiamate non sono necessariamente convenzioni onerose per le ARPA o per ISPRA, in quanto possono essere convenzioni di collaborazione su tematiche ambientali in cui ciascuno mette in comune le proprie competenze, per ottenere i risultati necessari. Gli enti di ricerca e le Università, ad esempio, hanno bisogno della collaborazione di ISPRA e delle ARPA sul territorio non certo meno di quanto le ARPA ed ISPRA abbiano bisogno delle loro specifiche competenze. L'effetto complessivo sulla spesa pubblica non solo non determina aggravii ma si prefigurano altresì dinamiche virtuose, grazie alla creazione di sinergie che consentono un efficientamento e un avvalimento reciproco che può scongiurare o quantomeno contenere il ricorso ad esternalizzazioni dei servizi verso i privati.

Ai sensi del comma 4, i dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività indicate al comma 1, pubblicizzati secondo quanto previsto dal Codice per l'Amministrazione Digitale, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della p.a.; si tratta di una disposizione di natura semplificatoria che non determina nuovi o maggiori oneri finanziari.

#### Articolo 4

Al comma 1 viene precisato che l'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 prevede che l'ISPRA adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al raggiungimento degli obiettivi indicati nel disegno di legge in argomento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia che la dotazione finanziaria dell'ISPRA, allocata nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è contenuta nei capitoli di bilancio 3621 "spese di funzionamento per l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", 3623 "spese di natura obbligatoria per l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" e 8831 "Istituto superiore per la ricerca ambientale".

Prot: RGS 0020237/2016

In base al rendiconto generale dello Stato 2014 gli stanziamenti allocati sui predetti capitoli sono stati interamente impiegati; tuttavia, in base ai dati della legge di bilancio 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 191), non variati in sede di legge di assestamento al bilancio 2015, per il triennio 2015-2017 è prevista una progressiva riduzione delle risorse, da 81,9 M€ a 81,1 M€, derivante principalmente dalla decurtazione operata sul capitolo 3623 - cui afferiscono le spese di personale - da 59,4 M€ nel 2015 a 58,7 M€ nel 2017.

Peraltro, nel periodo 2012-2014 le risorse fruite erano passate da 84,2 M€ a 85,2 M€, per effetto dell'incremento del citato capitolo 3623, da 54,6 M€ nel 2012 a 59,7 M€ nel 2014 (+5,1 M€), che ha bilanciato la riduzione complessiva di 4,1 M€ sui capitoli 3621 e 8831.

Ai sensi del comma 3, l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia in via diretta (espletando attività di monitoraggio, valutazione, controllo, ispezione, gestione dell'informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale istituito dal disegno di legge in esame).

Il comma 4 prevede che l'ISPRA adotti, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il sistema nazionale.

Il comma 5, al fine di assicurare un più efficace espletamento delle proprie funzioni, opera in una logica di rete favorendo le più ampie sinergie tra i soggetti coinvolti.

Il comma 6 contiene disposizioni aventi natura ordinamentale, concernenti la durata dei componenti degli organi dell'ISPRA, nonché la durata del contratto del direttore generale dell'ISPRA, pertanto non emergono profili finanziati.

Si evidenzia che l'ISPRA è stata sottoposta ad un processo di riorganizzazione, avviato con l'approvazione dello Statuto 27/11/2013 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato con DM n. 356 del 9/12/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale processo si è concretizzato con l'approvazione da parte del CdA del Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali mediante la deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente con note N.0001964 SG del 3 novembre 2015 DIV 1 e N. 90149 del 23 novembre 2015. Tale riorganizzazione, avvenuta parallelamente all'iter della norma in questione, ha già previsto un'architettura organizzativa corrispondente ai compiti previsti dalla normativa vigente ma tale da essere già funzionale alle esigenze di cui trattasi. Le richiamate nuove funzioni attribuite ad ISPRA non determinano oneri aggiuntivi in termini economico-finanziari ma definiscono in modo più puntuale e chiaro una funzione di coordinamento e di indirizzo che è già svolta da ISPRA nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

#### Articolo 5

I commi 1 e 2 introducono norme procedurali; ai sensi del comma 3 viene indicata la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni di cui ai predetti commi.

Prot: RGS 0020237/2016

Il comma 6 contiene disposizioni ordinamentali in materia di conflitto di interessi nell'attività svolta dalle agenzie, con particolare riferimento al divieto di esercitare attività di consulenza in favore di soggetti privati sottoposti alla vigilanza del predetto sistema nazionale; si tratta di norme che non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Al comma 7 vengono introdotte norme procedurali riguardanti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prive di effetti finanziari.

#### Articolo 8

Il comma 8, concerne i requisiti e le procedure di nomina del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle Agenzie; avendo natura ordinamentale, la norma non presenta profili finanziari.

Al comma 2 viene prevista l'istituzione presso l'ISPRA di un'anagrafo dei direttori generali, soggetta a pubblicazione on-line.

#### Articolo 9

La disposizione disciplina i LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali), precisando le modalità da seguire per l'adozione dei LEPTA, nonché i criteri di finanziamento e del Catalogo nazionale dei servizi.

La norma rinvia la definizione dei LEPTA, dei criteri di finanziamento e del Catalogo nazionale dei servizi ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; ad oggi non sono definiti i LEPTA e non si possono conseguentemente definire i criteri per il loro finanziamento. La norma è comunque da intendersi orientata nella logica di costi standard per i servizi, pertanto non solo è priva di ricadute negative sulla finanza pubblica ma è volta a produrre risparmi di spesa a parità di prestazioni, secondo le finalità proprie dei costi standard in luogo della spesa storica incrementale.

#### Articolo 10

Al comma 1 viene previsto che l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema Nazionale, predisponga il programma triennale del Sistema nazionale che, ai sensi del comma 2, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle agenzie.

Al comma 3 è disciplinato il rapporto sulle attività del Sistema nazionale che deve essere trasmesso dal Presidente dell'ISPRA entro il secondo semestre di ciascun anno. Trattasi di una disposizione procedimentale che non comporta effetti finanziari.

Si tratta di attività ulteriori (svolte con cadenza triennale) rispetto a quelle già oggi in capo all'ISPRA.

Si evidenzia che l'ISPRA è stata sottoposta ad un processo di riorganizzazione, avviato con l'approvazione dello Statuto 27/11/2013 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato con DM n. 356 del 9/12/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale processo si è concretizzato con l'approvazione da parte del

Prot: RGS 0020237/2016

CdA del Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali mediante la deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente con note N.0001964 SG del 3 novembre 2015 DIV I e N. 90149 del 23 novembre 2015. Tale riorganizzazione, avvenuta parallelamente all'iter della norma in questione, ha già previsto un'architettura organizzativa corrispondente ai compiti previsti dalla normativa vigente ma tale da essere già funzionale alle esigenze di cui trattasi. Le richiamate nuove funzioni attribuite ad ISPRA non determinano oneri aggiuntivi in termini economico-finanziari ma definiscono in modo più puntuale e chiaro una funzione di coordinamento e di indirizzo che è già svolta da ISPRA nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

### Articolo 11

Il comma 1 prevede che l'ISPRA realizzi e gestisca il SINA, avvalendosi dei punti focali regionali (PFR) cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA); la relativa gestione è demandata alle agenzie territorialmente competenti. SINA, PFR e SIRA costituiscono la rete informativa nazionale (SINANET). Nella disposizione è inserita una clausola di invarianza finanziaria.

Al comma 2 vengono disciplinati i flussi informativi tra la rete SINANET e le amministrazioni statali e regionali coinvolte, con la collaborazione dell'ISPRA, in collegamento con le Agenzie.

Il comma 3 prevede la divulgazione libera e accessibile della rete SINANET; si tratta di una norma volta a garantire trasparenza e un più facile accesso alle informazioni, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, perseguendo finalità di trasmissione dei dati, non determina nuovi o maggiori spese. Al riguardo, l'articolo 7, comma 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, nonché l'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entrambi richiamati al comma 4 dell'articolo 11 del testo in esame, già prevedono espressamente una clausola di invarianza finanziaria, che pertanto si estende al comma 4 in esame.

Il comma 5 prevede che il Sistema nazionale debba concorrere, per le materie di competenza, ad attività di catalogazione, raccolta, accesso, interoperabilità e condivisione di dati ed informazioni geografiche, territoriali e ambientali generati da attività sostenute in tutto o in parte da risorse pubbliche.

Si evidenzia che l'ISPRA è stata sottoposta ad un processo di riorganizzazione, avviato con l'approvazione dello Statuto 27/11/2013 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato con DM n. 356 del 9/12/2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale processo si è concretizzato con l'approvazione da parte del CdA del Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali mediante la deliberazione n. 37 del 14 dicembre 2015, che tiene conto delle osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente con note N.0001964

Prot: RGS 0020237/2016

SG del 3 novembre 2015 DIV I e N. 90149 del 23 novembre 2015. Tale riorganizzazione, avvenuta parallelamente all'iter della norma in questione, ha già previsto un'architettura organizzativa corrispondente ai compiti previsti dalla normativa vigente ma tale da essere già funzionale alle esigenze di cui trattasi. Le richiamate nuove funzioni attribuite ad ISPRA non determinano oneri aggiuntivi in termini economico-finanziari ma definiscono in modo più puntuale e chiaro una funzione di coordinamento e di indirizzo che è già svolta da ISPRA nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

#### Articolo 12

Ai sensi dei commi 1-3, viene prevista una rete di laboratori accreditati del sistema informativo nazionale ambientale.

Al comma 4 è prevista una clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni contenute nell'articolo in esame.

#### Articolo 13

Ai sensi del comma 1, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo delle attività del Sistema nazionale, si prevede l'istituzione del Consiglio, ne disciplina la composizione (presieduto dal presidente ISPRA, composto dai legali rappresentanti delle agenzie, che eleggono il vicepresidente, e dal direttore ISPRA).

La disposizione precisa che la partecipazione al Consiglio non comporta la corresponsione di gettoni o altri emolumenti (compresi rimborsi spese, diarie e indennità) e che l'attività del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e regionale.

Al riguardo, premettendo che la definizione di finanza "pubblica" già ricomprende la finanza "regionale", gli oneri amministrativi e logistici per l'"insediamento" e il "funzionamento" ordinari del Consiglio graveranno sull'ente presso il quale tale Consiglio verrà istituito.

I commi 2 e 3 disciplinano le funzioni del Consiglio, in particolare l'espressione di pareri di competenza, aventi carattere vincolante, segnalando altresì l'opportunità di interventi, anche legislativi.

#### Articolo 14

Il comma 1 prevede che ISPRA predisponga uno schema di regolamento per l'individuazione, all'interno delle risorse umane disponibili, del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale.

Ai sensi del comma 2, con lo stesso regolamento devono essere individuate le modalità per la segnalazione degli illeciti ambientali, mentre il comma 3 disciplina le modalità per l'emanazione del D.P.R. contenente il regolamento, che deve essere corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria secondo il comma 4.

Il comma 5 prevede l'individuazione a livello di agenzia del personale con incarichi ispettivi e ne disciplina, al comma 6, i relativi poteri. Infine, il comma 7 prevede

Prot: RGS 0020237/2016

l'individuazione di dipendenti che operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

In mancanza di risorse aggiuntive, il Presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie dovranno esercitare, compatibilmente con la legislazione vigente, la possibilità di individuazione e di nomina del personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, contemperando le esigenze operative con le garanzie di adeguata assistenza legale e copertura assicurativa previste per tale personale e tenendo conto delle disponibilità di bilancio degli enti, anche ai sensi della clausola di invarianza finanziaria specificata al comma 1.

Infatti, l'individuazione delle unità di personale da destinare alla specifica attività, nonché delle competenze e dei criteri per lo svolgimento dei servizi, viene appositamente demandata ad uno schema di regolamento per il quale, oltre alla citata clausola finanziaria, al comma 3 viene previsto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e al comma 4 viene disposta la redazione di apposita relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria.

Pertanto, non potendo provvedere ad una preventiva quantificazione degli oneri, che risulta inevitabilmente connessa ad una specifica individuazione del personale interessato allo svolgimento dell'attività ispettiva, la norma prevede adempimenti procedurali e obblighi informativi volti a rafforzare la coerenza della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 1.

#### **Articolo 15**

Il comma 1 prevede che ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 3, lettera c) del disegno di legge in esame, il Sistema nazionale svolge attività di ricerca, che viene perciò a ricomprendere ora anche le ARPA; ciò si riconnette al comma 1 dell'articolo 7, che attribuisce alle Agenzie regionali anche un'autonomia tecnico scientifica, prima riservata solamente all'ISPRA (in base all'articolo 03, comma 1, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 gennaio 1994, n. 61, ad oggi le Agenzie hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile).

In base al comma 2, le spese relative al rilascio di pareri su domande di autorizzazione, ai controlli su impianti e opere soggetti a valutazione, alle convalide di indagini analitiche su bonifiche e messe in sicurezza, sono poste a carico dei gestori in base a tariffario nazionale da approvare con decreto Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare. Secondo il comma 3, nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui al comma 2 si applicano le tariffe delle agenzie.

In base al comma 4, sempre con decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, sono individuate le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'applicazione del comma 2.

Il comma 5 prescrive che le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle

Prot: RGS 0020237/2016

spese processuali e liquidate sulla base di criteri e tariffe nazionali approvati con decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della giustizia.

Al riguardo, si soggiunge che, con riferimento alle indagini delegate dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 43 del dpr. 30 maggio 2002, n. 115, "per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali".

Tale disposizione ha subito una interpretazione restrittiva da parte del Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di Giustizia con circolare del 15 marzo 2006, secondo la quale "la competenza passiva di questo Ministero dovrebbe essere limitata soltanto alle trasferte connesse ad atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai soggetti predetti. Di tal che, le spese originarie dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia".

Il finanziamento delle Agenzie è definito dalle Regioni a valere sul Fondo sanitario, pertanto non emergono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 16

Il comma 1 prevede che è possibile procedere all'assunzione del personale e delle acquisizioni di beni strumentali necessari, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali.

Tale disposizione vale come autorizzazione all'attivazione delle procedure assunzionali.

I commi 2-4, perseguendo finalità di chiarezza e di certezza giuridica dell'ambito di applicazione delle norme, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In ogni caso, il provvedimento in esame introduce nuove funzioni solo nei limiti già indicati; nella sostanza, si tratta di un atto normativo finalizzato a mettere ordine nelle funzioni e nei compiti già in carico all'ISPRA e alle Agenzie e che quindi non ha riflessi diretti sulla capacità degli enti interessati di fare economicamente fronte a tali necessità.

La validità di legge presuppone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 2 della legge 30/05/2002, n. 115 ha  
avuto corso

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 MAR. 2016

## Archivio Parlamentare Legislativo

---

**Da:** Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@palazzochigi.it>  
**A:** ufficioprимodrp@governo.it; rapportiparlamento.segrcapodip@governo.it  
**Inviato:** mercoledì 16 marzo 2016 16.36  
**Oggetto:** Inoltrato: A.S. 1458 trasmissione relazione tecnica

Il messaggio

**A:** 'ufficioprимodrp@governo.it'; 'rapportiparlamento.segrcapodip@governo.it'  
**Cc:** 'ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it'; Ufficio Coordinamento  
Legislativo; Ufficio Coordinamento Ragioniere Generale  
**Oggetto:** A.S. 1458 trasmissione relazione tecnica  
**Inviato:** 16/03/2016 16.30

è stato recapitato ai seguenti destinatari:

ufficioprимodrp@governo.it 16/03/2016 16.36  
rapportiparlamento.segrcapodip@governo.it 16/03/2016 16.36

## Archivio Parlamentare Legislativo

---

**Da:** Microsoft Outlook  
**A:** Ufficio Coordinamento Legislativo  
**Inviato:** mercoledì 16 marzo 2016 16.30  
**Oggetto:** Recapitato: A.S. 1458 trasmissione relazione tecnica

Il messaggio

A: 'ufficioprимodrp@governo.it'; 'rapportiparlamento.segrcapodip@governo.it'  
Cc: 'ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it'; Ufficio Coordinamento  
Legislativo; Ufficio Coordinamento Ragioniere Generale  
Oggetto: A.S. 1458 trasmissione relazione tecnica  
Inviato: 16/03/2016 16.30

è stato recapitato ai seguenti destinatari:

Ufficio Coordinamento Legislativo 16/03/2016 16.30

## Archivio Parlamentare Legislativo

---

**Da:** Microsoft Outlook  
**A:** Ufficio Coordinamento Ragioniere Generale  
**Inviato:** mercoledì 16 marzo 2016 16.30  
**Oggetto:** Recapitato: A.S. 1458 trasmissione relazione tecnica

Il messaggio

**A:** 'ufficioprимodrp@governo.it'; 'rapportiparlamento.segrcapodip@governo.it'  
**Cc:** 'ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it'; Ufficio Coordinamento  
Legislativo; Ufficio Coordinamento Ragioniere Generale  
**Oggetto:** A.S. 1458 trasmissione relazione tecnica  
**Inviato:** 16/03/2016 16.30

è stato recapitato ai seguenti destinatari:

Ufficio Coordinamento Ragioniere Generale 16/03/2016 16.30